



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

# FATTORE TEMPO E DIRITTI FONDAMENTALI

CORTE DI CASSAZIONE E CEDU  
A CONFRONTO



ISTITUTO POLIGRAFICO  
E ZECCA DELLO STATO

Diritti di riproduzione riservati per tutti i Paesi 2017  
© Corte di Cassazione

A norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile, è vietata la riproduzione, totale o parziale, di questo volume in qualsiasi forma, originale o derivata, e con qualsiasi mezzo a stampa, elettronico, digitale, meccanico per mezzo di fotocopie, microfilm, film o altro, senza il permesso scritto dell'editore.

ROBERTO GIOVANNI CONTI

DIRITTO ALL'ANONIMATO *VERSUS* DIRITTO ALLA  
CONOSCENZA DELLE ORIGINI DELL'ADOTTATO.  
IL PUNTO DI VISTA DELLA CORTE EDU.

*La vicenda del diritto alla conoscenza delle proprie origini rispetto  
al diritto all'anonimato della madre*

Una delle tematiche affrontate nel gruppo di lavoro civile svolto nel pomeriggio del giorno 11 novembre 2016 ha riguardato la questione del parto anonimo e del diritto alla conoscenza delle origini.

Il presente contributo contiene il resoconto dei lavori e dei precedenti approfondimenti svolti sulla questione all'interno del Gruppo di attuazione del Protocollo stilato con la Corte EDU.

La Signora Godelli, non essendo riuscita – innanzi alle Corti nazionali – ad esercitare il proprio diritto a conoscere l'identità della propria madre che si era avvalsa del diritto a non essere identificata all'atto dell'abbandono della figlia, poi adottata, per effetto del divieto dell'art. 28 c. 7 legge 4 maggio 1983, n. 184 si era rivolta alla Corte di Strasburgo, chiedendo al giudice europeo l'accertamento della violazione dell'art. 8 CEDU. La Corte di Strasburgo, con la sentenza resa il 25 settembre 2012, *Godelli c. Italia*, ricordando il caso *Odièvre c. Francia*, – ric. n. 42326/98, del 13 febbraio 2002 – in [www.echr.coe.int/echr](http://www.echr.coe.int/echr) – ha riconosciuto la violazione e un equo soddisfacimento.

A questo punto la Godelli riproponeva innanzi al Tribunale per i minorenni di Trieste la domanda volta ad esercitare il diritto alla conoscenza delle proprie origini che la Corte EDU aveva ritenuto essere stato vulnerato in ambito interno. L'adito tribunale, tuttavia, con ordinanza del 9 ottobre 2013, sospendeva la decisione poiché il Tribunale per i minorenni di Catanzaro aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 c. 7

l.n. 183/2001<sup>1</sup>. Ciò sul presupposto che il ‘giudicato’ formatosi a Strasburgo in favore della Godelli non potesse comunque trovare applicazione nell’ordinamento interno in ragione dell’esistenza di una disposizione che impediva la protezione accordata dal giudice europeo al diritto a conoscere le proprie origini.

Successivamente, la Corte costituzionale, superando Corte cost. n. 425/05, ha accolto la questione sollevata dal Tribunale minorile di Catanzaro (Corte cost. n. 278/2013), ma nell’espungere dall’ordinamento il divieto previsto dall’art. 28 c. 7 cit. ha demandato espressamente al legislatore l’individuazione di un sistema (diverso da quello caducato, troppo sbilanciato in favore del diritto all’anonimato della partoriente) che riuscisse a contemperare e bilanciare i due diritti<sup>2</sup>.

All’indomani delle decisioni sopra ricordate la dottrina<sup>3</sup> si era chiesta quali ricadute esse avrebbero prodotto, permanendo l’inerzia del legislatore in esito alla caducazione dell’art. 28 c. 7 cit., sulle vicende processuali in corso.

Si sono così riproposti i nodi problematici correlati all’efficacia ‘di cosa giudicata’ della pronuncia resa dalla Corte europea nel caso Godelli già esaminato dalle Corti interne, ma anche all’efficacia di cosa interpretata della ricordata sentenza della Corte edu rispetto ad altri procedimenti non oggetto di ricorso innanzi alla Corte edu. Ci si è così chiesti se la parte vittoriosa a Strasburgo, in assenza di un inter-

---

<sup>1</sup> Secondo il quale “L’accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell’art. 30, 1° comma, dPR 3 novembre 2000 n. 396”.

<sup>2</sup> Peraltro, la sentenza della Corte costituzionale non ha fondato la sua decisione sul parametro dell’art. 117 1° comma Cost., ma non pare revocabile in dubbio che la decisione è stata “orientata” dalla Corte europea nei contenuti. Del resto, è la stessa motivazione della sent.n. 278/2013 a darne espressamente conto. Resta il fatto che i parametri sui quali si fonda la decisione sono rappresentati dagli artt. 2 e 3 della Costituzione.

<sup>3</sup> Per tutti, J. Long, *La corte europea dei diritti dell’uomo censura l’Italia per la difesa a oltranza dell’anonimato del parto: una condanna annunciata*, in Nuova giurisprudenza civile commentata, n. 2/2013, p. 110-117; id, *Diritto della partoriente all’anonimato e diritto dell’adottato alla conoscenza delle proprie origini: quale bilanciamento?*, in Bioetica, rivista interdisciplinare, Anno 2006, fasc. 2 p. 226-235; id., *Diritto dell’adottato di conoscere le proprie origini: costituzionalmente legittimi i limiti nel caso di parto anonimo*, in La nuova giurisprudenza civile commentata: rivista bimestrale de Le nuove leggi civili commentate, a.2006 n. 6 (2006:giu), p. 549-560.

vento legislativo, avesse o meno diritto ad ottenere una decisione ad essa favorevole a prescindere dall'eventuale contrarietà della norma interna con la Costituzione (integrata dalla norma interposta CEDU). Ed analoga domanda, con spunti problematici ancora più complessi, si è posta con riferimenti ai 'casi simili' non esaminati a Strasburgo in ragione del mancato ricorso al giudice sovranazionale da altri soggetti che versavano in situazione omologa a quella della Godelli.

Ecco dunque il quesito:

“La sentenza n. 278/13 della Corte costituzionale impedisce l'intervento del giudice minorile chiamato – tanto nel caso specifico che in altre analoghe vicende – a misurarsi con le richieste, provenienti dall'adottato, di conoscere l'identità del genitore d'origine? Se, in definitiva, è caduta la disposizione normativa che garantiva l'anonimato assoluto e se il diritto a conoscere le proprie origini rientra nel patrimonio dei diritti fondamentali, può porsi in dubbio la necessità doverosità di un intervento giudiziario?”

L'attualità della questione appare confermata dalla recente proposizione di un ricorso da parte del Procuratore generale della Corte di Cassazione, assegnato alle Sezioni Unite in quanto contenente una questione di massima di particolare importanza, affinché sui temi degli effetti della declaratoria di incostituzionalità espressa da Corte cost. n. 278/2013 e della necessità o meno di attesa dell'intervento integrativo del legislatore e della regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto per il tramite della giurisprudenza in caso di inerzia del legislatore, venga espresso dalla Cassazione un principio di diritto ex art. 363 cod. proc. civ. nell'interesse della legge.

*Spigolando fra la sentenza Godelli, il suo 'seguito' e Corte cost. n. 78/2013*

Occorre anzitutto osservare che la sentenza della Corte costituzionale non ha, in effetti, fondato la sua decisione sul parametro dell'art. 117 1<sup>a</sup> comma Cost., pur non potendo dubitarsi che la decisione della Consulta è stata “orientata” dalla Corte europea nei contenuti<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Del resto, è la stessa motivazione della sent.n. 278/2013 a darne espressamente conto. Resta il fatto che i parametri sui quali si è fondata la decisione della Corte costituzionale sono stati l'art. 2 e l'art. 3 Cost.

Una prima risposta al problema è stata offerta dal giudice minorile di Trieste che, tornato sul caso *Godelli*, ha ritenuto dapprima di potere iniziare le ricerche sull'identità del genitore anche nel silenzio del legislatore.

In particolare, col decreto reso in data 2 luglio 2014, il giudice minorile, sul rilievo che nelle more di un intervento legislativo sussiste l'obbligo – in forza della sentenza n. 278/13 della Corte costituzionale, la quale ha recepito l'orientamento già espresso in materia dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo anche nei confronti dello Stato Italiano – di provvedere all'identificazione della madre biologica affinché la stessa potesse essere messa al corrente del ricorso e di eventualmente esercitare la sua facoltà di rimuovere il segreto sulla propria identità che aveva inteso apporre successivamente al parto, ha dato incarico alla Polizia Giudiziaria di svolgere in via riservata gli accertamenti strettamente necessari per pervenire all'identificazione della madre biologica della istante, ai fini delle successive valutazioni e deliberazioni in ordine alle modalità di interpello, sempre in via assolutamente riservata, della madre biologica stessa circa la persistenza della sua volontà di non essere nominata a fronte della richiesta presentata dall'adottata. Si è andato così procedimentalizzando, in vista di una comunque avvertita necessità di riservatezza delle ricerche<sup>5</sup>, la modalità di ricerca della madre al fine di portarla a conoscenza dell'esigenza di 'conoscenza esternata dal figlio.

Sulla stessa linea, ma questa volta incuneandosi nella tematica dei c.d. effetti 'di cosa interpretata della coppia di sentenze (Corte dir. uomo, *Godelli c. Italia* e Corte cost.n. 278/2013) su casi omologhi nell'inerzia del legislatore, si è posta una pronuncia della Corte di appello di Catania<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> v., sul punto, App. Catania, 14 10 2015, Foro it., 2016, I, 930.

<sup>6</sup> Cfr. Appello Catania, 5 dicembre 2014, n. 204, in Foro It., 2015, I, 697: "... La sentenza [Corte cost.278/13, n. d.r.] è quindi una sentenza additiva di principio, ed individua il punto di equilibrio tra i contrapposti interessi, in conformità alla Corte di Strasburgo, nella reversibilità dell'anonimato e soprattutto nel riconoscimento in favore dell'adottato del potere di dare impulso ad una procedura che, pur con le dovute cautele, consenta di verificare se persiste ancora la volontà di mantenere l'anonimato, ovvero se la donna, anche valutando il desiderio del figlio di conoscere le proprie origini, non muti la propria volontà al riguardo. Non può quindi oggi dubitarsi che esista nel nostro ordinamento,

La posizione espressa dal giudice siciliano si giustifica in relazione alla mancanza di ostacoli normativi alla realizzazione della tutela posta a base della sentenza resa dalla Corte europea in causa Godelli.

---

sia in ragione del disposto dell'art. 8 della Convenzione EDU, poiché la norma convenzionale vive nell'interpretazione che della stessa è data dalla Corte di Strasburgo, e segnatamente in questo caso nella interpretazione data nella sentenza Godelli, sia in virtù della pronunzia additiva di principio resa dalla Corte Costituzionale, il diritto dell'adottato nato da parto anonimo a conoscere le proprie origini, con il limite della accertata persistenza della volontà della madre di mantenere il segreto. In concreto questo diritto si esercita, come esplicitato nelle sentenze sopra citate, tramite l'impulso che l'adottato può dare alla procedura di interpello della madre. Della sussistenza del diritto della reclamante non dubita neppure il Tribunale per i minorenni di Catania, che espressamente lo riconosce e lo afferma anche nel dispositivo del provvedimento impugnato, ma contraddittoriamente poi lo nega nel dichiarare che non può dare esecuzione alla richiesta dell'istante di conoscere l'identità materna. ... In secondo luogo, è erroneo ritenere che in assenza di una procedura stabilita dal legislatore, pur fortemente raccomandata dalla Consulta, il giudice non possa (recte: non debba) procedere comunque all'interpello purché con le opportune cautele di riservatezza. Infatti, il diritto vivente, costituito dal reciproco intrecciarsi in maniera coerente dei principi affermati nella sentenza della Corte di Strasburgo e nella sentenza della Corte Costituzionale, chiaramente afferma non solo la sussistenza di questo diritto soggettivo, ma anche il suo limite (la persistenza della contraria volontà materna) e le sue modalità di esercizio e cioè l'interpello riservato: al legislatore italiano resta quindi soltanto da emanare la norma di dettaglio per regolare modi e forme di questo interpello riservato, punto sul quale il legislatore è ancora inadempiente. Non può però il giudice, che è tenuto ad applicare la legge, negare l'attuazione di un diritto fondamentale della persona, specificamente riconosciuto nella sua consistenza e modalità di esercizio, solo perché ne mancano nel dettaglio le modalità esecutive. Al giudice ci si rivolge non perché affermi in via astratta la sussistenza di un diritto, il che è compito del legislatore e del Giudice delle leggi, ma perché lo attui nel caso concreto e specifico ed a tal fine egli dispone già di uno strumento attuativo generale che è il processo. Peraltro, in questo caso, nel compito di stabilire il "procedimento" il legislatore è già stato vincolato dalla Corte Costituzionale che ha indicato con specificità la materia sulla quale si deve intervenire: e cioè non sul come bilanciare gli interessi tra madre e figlio, ma solo su come disciplinare nel dettaglio la procedura di una modalità di esercizio del diritto già individuata e descritta; per la precisione, come si esprime la Consulta, il legislatore deve operare "*scelte procedurali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso*". Pertanto, se è pur vero che manca una norma di dettaglio per stabilire con quali modalità il giudice provvede all'interpello, è vero altresì che per l'attuazione dei diritti della persona ed in particolare per i diritti familiari, esiste il procedimento

Diversamente, il contrasto della legge interna con la CEDU non potrebbe risolversi, stando almeno alle attuali coordinate fissate dalle sentenze gemelle della Corte costituzionale – ancorché non da tutti condivise<sup>7</sup> – se non attraverso un ulteriore “passaggio” alla Corte costituzionale.

E dunque, nella prospettiva del giudice siciliano, l'inerzia del legislatore non può bloccare un diritto già riconosciuto che il legislatore è “soltanto” chiamato a regolamentare.

Ma la delicatezza della questione non si esaurisce ancora, occorrendo chiedersi anche fino a che punto il giudice può o deve spingersi per approfondire la tutela del diritto alla conoscenza delle proprie origini.

La soluzione, ancora una volta resa nel caso Godelli, dal Tribunale per i Minorenni di Trieste – 8 maggio 2015 – di “espandere” il diritto alla conoscenza delle proprie origini in relazione all'intervenuto decesso della madre dell'adottata che si era garantita il diritto all'anonimato e che, venuta a mancare, avrebbe consumato il limite alla conoscenza della persona a suo tempo generata, non ha trovato convinti sostenitori nel mondo minorile<sup>8</sup>.

---

regolato dal rito camerale, che, in difetto di norma speciale emanata *ad hoc* dal legislatore, deve oggi applicarsi anche alle istanze formulate ai sensi del comma 7 dell'art. 28 della legge 184/1983 nel testo vigente dopo la sentenza additiva della Corte Costituzionale. Il rito camerale, autorevolmente definito “contenitore neutro” (Cass. sez. un. 5629/1996, Cass. n. 14200/2004) idoneo ad assicurare, da un lato, la speditezza e la concentrazione del processo, e, dall'altro, il rispetto dei limiti imposti all'incidenza della forma procedimentale dalla natura della controversia, prevede già la possibilità per il giudice di assumere, anche d'ufficio, informazioni e nell'ambito del procedimento per l'adozione speciale dei minori di età è già insita la regola che talune informazioni restino riservate: del resto, come nota anche la Corte Costituzionale, già l'art. 93 del D.Lgs. 196/2003 consente di avere accesso al certificato di assistenza al parto o alla cartella relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, anche prima del decorso dei cento anni, “osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile”. Con queste stesse opportune cautele, discrezionalmente individuate dal giudice, si dovrà procedere ad attuare il diritto della reclamante, salvo che nelle more non intervenga norma procedimentale specifica di dettaglio.”

<sup>7</sup> V., volendo, Conti, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il ruolo del giudice*, Roma, 2<sup>a</sup>, 2015, 105 ss.

<sup>8</sup> Trib. min. Trieste, 8 maggio 2015: “... Ad una contrapposizione tra due prerogative di pari rango costituzionale, tutelanti interessi primari in capo a sog-

In una diversa prospettiva si era infatti collocata la Corte di appello di Torino – 5 novembre 2014 – che, in una vicenda assai simile, ebbe a negare il diritto alla conoscenza, ritenendo che il decesso della madre avesse determinato l'irrevocabilità assoluta della volontà a suo tempo manifestata dalla madre, non costituendo revoca implicita all'anonimato<sup>9</sup>.

Emerge, ancora una volta, come le operazioni di bilanciamento di diritti fondamentali diventino compito che sempre più rientra nel bagaglio del giudice.

---

getti diversi, subentra un solo interesse di portata fondamentale che, se prima trovava ingresso "in maniera preminente", ora si espande "in maniera fondamentale" – per ricorrere ad espressioni utilizzate allorché deve essere applicato un bilanciamento in materia di principio del superiore interesse del minore, nel primo caso ove si tratti di azioni ricadenti sul minore ma che riguardino terze persone e, nel secondo caso, quando non vi siano altre parti coinvolte – non incontrando più l'unico limite atto ad affievolirne la tutela pervasiva, nei confronti di tutti, rappresentato da un altro diritto assoluto, personalissimo, dello stesso livello costituzionale. Insomma, non entrando più in competizione diritti fondamentali riconducibili a diversi centri d'interessi viene altresì meno la necessità, per il giudice, di realizzare un'attività di bilanciamento."

<sup>9</sup> Appello Torino, 5 novembre 2014: "...è compito del legislatore introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata, e nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato secondo scelte procedurali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso anche da parte degli uffici competenti. La discrezionalità che assiste la scelta del legislatore e l'applicazione dei principi posti dalla CEDU, secondo la soluzione indicata dalla Consulta sulla reversibilità del segreto, nei termini in cui era stata introdotta dalla legislazione francese, che ha superato il controllo della Corte Europea di Diritti dell'uomo (sentenza 13 febbraio 2003, *Odièvre c. Francia* con la quale la Corte ha respinto il ricorso in quanto la normativa francese consente alla ricorrente di sollecitare la reversibilità del segreto all'identità di sua madre, sotto riserva del suo consenso, in modo da contemperare equamente la protezione di quest'ultima e la richiesta legittima del ricorrente,)), esclude la violazione dell'art 117 primo comma Cost. in relazione all'art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo nel caso *Godelli c. Italia*, nel quale è stata accertata la violazione, per non essere previsto un meccanismo di bilanciamento di interessi contrapposti. Il provvedimento impugnato deve essere condiviso nella parte in cui esclude che con il decesso possa desumersi una sorta di revoca implicita del diritto all'anonimato e che quest'ultimo, si estingua con il decesso della madre biologica atteso che, nella specie, non possa realizzarsi la *conditio sine qua non*, per il venir meno dell'anonimato e cioè la manifestazione del consenso dell'interessata."

Ciò non deve in realtà stupire.

Quotidianamente, l'attività interpretativa si compone di bilanciamenti che si fanno caso per caso nel singolo processo.

Oggi, peraltro, chi si orienta a escludere la possibilità del giudice di intervenire in caso di inerzia legislativa, assume che quell'attività di bilanciamento fra valori fondamentali è sempre riservata al legislatore – o alla Corte costituzionale in sede di verifica sulla costituzionalità di una legge –. E sempre in tale prospettiva non si manca di sottolineare il deficit di certezza del diritto correlato alla possibile diversità di orientamenti che potrebbero originarsi in materia e che dovrebbero, per l'effetto, suggerire estrema prudenza.

Su diversa angolazione prospettica si sostiene che, a fronte dell'estrema rigidità del precedente dato normativo ( art.28 l. adozione, cit.) e della lacuna venutasi a creare per effetto della dichiaratoria di incostituzionalità – ispirata dalla sentenza Godelli -, i diritti dei soggetti coinvolti sono 'in attesa' di trovare una composizione che realizzi al massimo livello di tutela agli stessi riservata dall'ordinamento.

*Nell'attesa* che il legislatore intervenga in una materia così delicata, sapere che un giudice possa offrire composizione agli interessi "in conflitto" costituirebbe, sia pur per il tempo necessario al legislatore per introdurre una normativa specifica, la maggiore sicurezza che un sistema democratico possa fornire alle persone che vi risiedono. Ciò, peraltro, non eliderebbe affatto la necessità di un intervento legislativo, anzi ineludibile proprio per evitare il peggior difetto che l'inerzia legislativa produce in ragione della possibile lesione del canone (fondamentale) dell'uguaglianza al quale aspirano le persone che vivono in una comunità statale.

### *La prospettiva migliore. L'intervento del legislatore.*

In termini generali, è ben chiaro che la prospettiva ideale rimane quella di una *leale cooperazione* fra legislatore e giudici che dovrebbe, dunque, animare il rapporto fra queste due istituzioni parimenti tra loro insostituibili, spettando '...il compito di apprestare una disciplina duttile, *per essentialia*, a mezzo di statuizioni di principio che quindi si consegnino ai giudici (a *tutti* i giudici,

costituzionali e comuni) perché nella cornice segnata dalle stesse e dandovi l'opportuno svolgimento facciano quindi luogo alla posizione delle regole di volta in volta adeguate in relazione alle complessive esigenze dei casi<sup>10</sup>.

Quando il legislatore sarà intervenuto, per nulla marginale si rivelerà, peraltro, il ruolo dell'ordine giudiziario, come ha nitidamente chiarito Corte cost.n. 162/2014, alle cui espressioni verbali non può che rinviarsi integralmente: “...*Le questioni toccano temi eticamente sensibili, in relazione ai quali l'individuazione di un ragionevole punto di equilibrio delle contrapposte esigenze, nel rispetto della dignità della persona umana, appartiene «primariamente alla valutazione del legislatore» [...], ma resta ferma la sindacabilità della stessa, al fine di verificare se sia stato realizzato un non irragionevole bilanciamento di quelle esigenze e dei valori ai quali si ispirano.*”

Ancora una volta sarà il giudice – comune insieme a quello costituzionale – ad esercitare la funzione di garanzia che la Costituzione gli attribuisce, in un incessante processo di adeguamento ed *attuazione* della legge, nel quale torneranno ad avere un ruolo prioritario gli interessi, le aspettative, i desideri delle parti che quello stesso giudice dovrà comporre, all'interno del caso, nel pieno rispetto della legge.

Ed è proprio in questo contesto che la Cassazione, esaminando la questione degli effetti della morte della madre che si sia avvalsa del diritto all'anonimato sulla richiesta di conoscenza delle origini da parte del figlio successivamente adottato, nel cassare la decisione resa dalla Corte di appello di Torino già sopra ricordata, ha ritenuto che “...non può non discendere dalla chiara individuazione compiuta dal giudice delle leggi la impossibilità di ritenere operativo, oltre il limite della vita della madre, il termine previsto dall'art. 93, comma 2, del ricordato d.lgs. n. 196 del 2003 perché la conseguenza della morte della madre che ha partorito in anonimo sarebbe quella di reintrodurre quella cristallizzazione della scelta

---

<sup>10</sup> A. Ruggeri, in molti suoi scritti, tra i quali *Linguaggio del legislatore e linguaggio dei giudici, a garanzia dei diritti fondamentali*, in *Consulta OnLine*, III/2015, 13 novembre 2015, 769 ss.) e, da ultimo, testualmente, in *Giurisprudenza e diritti: un rapporto complesso, ad oggi largamente inesplorato e bisognoso della sua opportuna chiarificazione*, p. 12 del paper.

per l'anonimato che la Corte costituzionale ha ritenuto lesiva degli artt. 2 e 3 della carta fondamentale.” – Cass. n. 15024/2016, depositata il 21 luglio 2016 –.

In posizione analoga, seppur con argomentazioni maggiormente attente agli interessi plurimi coinvolti, si è posta Cass. n. 2838/16, ritenendo che il bilanciamento degli interessi in gioco va condotto alla stregua del d.lgs. n. 196/2003, occorrendo in ogni caso garantire che l'accesso alle generalità della madre, dopo la sua morte, sia realizzato in modo da proteggere l'identità sociale della stessa<sup>11</sup>.

*Il tema della lacuna e la CEDU. Il punto di vista della Corte edu.*

Nel corso della sessione di confronto pomeridiana si è esposta succintamente la vicenda Godelli ed i suoi 'seguiti', sollecitando i colleghi della Corte europea dei diritti dell'uomo a rappresentare il loro punto di vista sulla vicenda.

Tanto il giudice della Corte edu Kristina Pardalos che il giurista dott. Tamietti hanno messo in evidenza come la sentenza Godelli c. Italia abbia messo 'fuori gioco', rispetto alla protezione del diritto personalissimo alla conoscenza delle proprie origini, il sistema interno, evidenziando che il bilanciamento posto in essere dall'art. 28 c. 7 l. adoz. non era in linea con la protezione accordata dall'art. 8 e dagli 'obblighi positivi' di protezione che incombono sullo Stato in termini effettivi e concreti rispetto ad un diritto di matrice convenzionale. Obblighi positivi e margine di apprezzamento che, proprio in relazione al carattere intimissimo del diritto alla conoscenza delle proprie origini, ormai riconosciuto su ampia scala anche in importanti strumenti internazionali<sup>12</sup>, si atteggiano

<sup>11</sup> Tema che rimane, nondimeno, ancora da sviscerare in tutti i suoi possibili svolgimenti, se si pensi al fascio di interessi contrapposti che possono ipotizzarsi nella vicenda, tra i quali quelli facenti capo ai congiunti della madre deceduta – sul punto, v., di recente, A. Ruggeri, *Giurisdizione e diritti: un rapporto complesso, ad oggi largamente inesplorato e bisognoso della sua opportuna chiarificazione*, pag. 17 nota 47 –.

<sup>12</sup> L'art. 7 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (resa esecutiva dalla l. 176/91), afferma il diritto del fanciullo «nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori»; l'art. 30 della Convenzione dell'Aia del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, resa esecutiva con la l. 476/98, sottolinea l'obbligo

in termini di particolare protezione, limitando l'ambito di discrezionalità dello Stato.

Ci è stato così ricordato che l'esecuzione della sentenza Godelli c. Italia è seguita dal Comitato dei Ministri, che verifica l'adozione da parte dello Stato delle misure di ordine particolare e generale adottate per rimuovere gli effetti della violazione convenzionale accertata (art. 46 CEDU).

Nel caso concreto, Corte cost. n. 278/2013 non costituisce, di per sé, una misura idonea ad eliminare gli effetti del *vulnus* accertato dalla sentenza Godelli che, per converso, nella prospettiva della Corte edu, deve consentire un corretto bilanciamento fra il diritto della madre a mantenere segreto il parto e il diritto dell'adottato a conoscere la propria madre.

Nella prospettiva della Corte edu non assume, dunque, rilievo che tale bilanciamento sia compiuto dal legislatore e/o dal giudice interno, occorrendo in ogni caso che tale bilanciamento sia realizzato. Anzi, il dott. Tamietti si è spinto ad affermare che di fronte ad un'attività di bilanciamento operata a livello interno l'eventuale ricorso di una delle parti in contesa alla Corte europea avrebbe scarsi margini di successo, proprio perchè nella prospettiva della Corte è decisivo che il bilanciamento sia compiuto, mentre l'esito del bilanciamento rileva solo nelle ipotesi in cui il risultato raggiunto abbia costituito per l'interessato una riduzione irragionevole del proprio diritto.

Nel corso della discussione non si è poi mancato di sottolineare come il coinvolgimento di altri soggetti che possono subire – direttamente o indirettamente – gli effetti del bilanciamento operato a livello interno pone delicati problemi. Si è fatto riferimento all'ipotesi del terzo, figlio della donna, che assume un pregiudizio dal riconoscimento eventualmente ottenuto dall'adottato a conoscere le proprie origini perchè non consultato o perchè obiettivamente pregiudicato dalla decisione.

---

degli Stati contraenti di conservare le informazioni sulle origini del minore, in particolare sulla identità dei genitori, e di assicurare «l'accesso del minore ... a tali informazioni ... nella misura consentita dalla legge dello Stato»; – l'art. 22 della Convenzione europea del 27 novembre 2008 sulla adozione dei minori, non ancora esecutiva in Italia sottolinea l'obbligo degli Stati di contemperare il diritto dei genitori naturali a conservare l'anonimato e quello del figlio di conoscere le origini.

### *Qualche conclusione*

Occorre rammentare alcuni precedenti di rilievo della Corte edu che riconoscono un ampio margine di operatività al giudice nazionale chiamato a dare attuazione ai diritti già ritenuti meritevoli di protezione dalla giurisprudenza della Corte medesima<sup>13</sup>.

Ancora di recente, Corte dir.uomo, Grande Camera, 7 febbraio 2013, *Fabris c. Francia* (ric. n. 16574/08), chiamata a verificare l'inadempimento (parziale) di uno Stato (nel caso di specie, la Fran-

---

<sup>13</sup> Si legge, infatti, in Corte dir. uomo, 26 aprile 2007, *Popescu c. Romania*, (ric. n. 71525/01) -§ 103- che "...la Cour estime qu'un système basé sur la primauté de la Convention et de la jurisprudence y relative sur les droits nationaux est à même d'assurer au mieux le bon fonctionnement du mécanisme de sauvegarde mis en place par la Convention et ses protocoles additionnels. Il n'est pas dépourvu d'importance de rappeler à cet égard, que, dans sa Recommandation du 12 mai 2004 (Rec. (2004)6), le Comité des Ministres s'est félicité de ce que la Convention faisait partie intégrante de l'ordre juridique interne de l'ensemble des Etats parties. Cela implique l'obligation pour le juge national d'assurer le plein effet de ses normes en les faisant au besoin passer avant toute disposition contraire qui se trouve dans la législation nationale, sans devoir attendre son abrogation par le législateur (mutatis mutandis, Vermeire c. Belgique, arrêt du 29 novembre 1991, série A no 214-C, p. 84, § 26)- Corte dir.uomo, 29 novembre 1991, Vermeire c. Belgio, ric. n. 12849/1987. Il principio riportato nel testo fu espresso dalla Corte europea in una vicenda in cui il Belgio non aveva modificato una legge in materia civile già ritenuta dalla stessa Corte europea in contrasto con la CEDU ed il giudice nazionale aveva continuato ad applicare la disciplina interna in assenza di una scelta legislativa di adeguamento -. La stessa Corte, nel paragrafo successivo, non manca di precisare che "le statut conféré à l Convention en droit interne permet justement aux juridictions nationales d'écarter - *ex officio*[inciso che costituisce ulteriore conferma di alcune passate riflessioni esposte a proposito del ruolo del giudice nazionale rispetto alla protezione dei diritti di matrice CEDU v., volendo, R Conti, *Contrasto fra norma interna e CEDU: fra rilevanza ex officio e controllo diffuso di convenzionalità*] - ou à la demande des parties - les dispositions du droit interne qu'elles jugent incompatibles avec la Convention et ses protocoles additionnels. Le simple fait qu'elles ont choisi, en l'espèce, la voie d'un renvoi à la Cour constitutionnelle - qui statue sur la compatibilité de la loi avec le droit interne dont la Convention fait partie intégrante - et qu'elles n'ont pas elles-mêmes tranché cette question alors qu'il leur était également loisible de le faire, ne saurait en soit entraîner une méconnaissance de l'article 6. Il en va d'autant plus ainsi que ni la Convention en général, ni son article 13 en particulier, ne prescrivent aux Etats contractants une manière déterminée d'assurer dans leur droit interne l'application effective des dispositions de cet instrument".

cia) ad una pronunzia resa dal giudice di Strasburgo in un procedimento diverso da quello attivato dai ricorrenti – Corte dir. Uomo, *Mazurek c. Francia* (n. 34406/97), 1 febbraio 2000 – che aveva riconosciuto, in termini di violazione di sistema, una discriminazione in danno del figlio adulterino rispetto ai diritti successori riconosciuti al figlio legittimo, ha esaminato il regime transitorio introdotto dalla legge interna, alla cui stregua era stata sì eliminata detta discriminazione non estendendo temporalmente, tuttavia, gli effetti innovativi da essa previsti alla vicenda del ricorrente, originata in epoca precedente alla prima decisione di condanna resa dalla Corte di Strasburgo.

Orbene, la Corte, nel ritenere sproporzionata la disciplina transitoria rispetto al ricorrente, attribuisce al giudice nazionale l'obbligo di attuare, anche retroattivamente, i propri precedenti – p. 75 sent. cit. ... Tuttavia, se il carattere essenzialmente declaratorio delle sentenze della Corte lascia allo Stato la scelta dei mezzi per rimuovere le conseguenze della violazione [...], è opportuno ricordare che l'adozione di misure generali comporta per lo Stato l'obbligo di prevenire, con diligenza, nuove violazioni analoghe a quelle constatate con le sentenze della Corte [...]. *Ciò impone al giudice nazionale l'obbligo di garantire, conformemente all'ordinamento costituzionale vigente e nel rispetto del principio della certezza del diritto, il pieno effetto delle norme della Convenzione, nell'interpretazione loro data dalla Corte* (corsivo aggiunto n. d.r.) – che delinea in modo nitido il “ruolo” del giudice nazionale in sede di attuazione dei diritti di matrice convenzionale<sup>14</sup>.

Leggendo, infatti, Corte dir.uomo, 7 febbraio 2013, *Fabris*, si comprende che la violazione riscontrata dalla Grande Camera involgeva proprio l'operato del giudice nazionale il quale, ancorchè chiamato ad applicare una norma transitoria che conculcava le aspettative dal titolare del diritto, discriminato rispetto agli altri figli legittimi sulla base di una normativa nazionale per come già

---

<sup>14</sup> L'inciso, inserito nel testo riportato, sembra peraltro introdurre una “riserva di costituzionalità in ordine alle modalità di attuazione dei *dicta* di Strasburgo che non elide, in ogni caso, anche a volervi intravedere una conferma dell'idea che il margine di apprezzamento goduto dai singoli Stati in sede di individuazione delle misure generali per eliminare le violazioni accertate possa giungere a paralizzare l'efficacia della sentenza europea, la centralità della figura del giudice interno comune – ma v. *infra* nel testo –.

riconosciuto dal giudice europeo, non aveva offerto all'interessato quella tutela che, invece, la Corte europea aveva delineato nel proprio precedente.

Ora, non occorrendo in questa sede indugiare su quanto il riferimento ai principi costituzionali e di certezza del diritto possa incidere sui poteri del giudice nazionale in sede di attuazione, resta il fatto che agli occhi della Corte europea il giudice nazionale ha un compito di attuazione dei diritti dalla stessa garantiti estremamente preciso che potrebbe, al più, chiamarlo a verificare la compatibilità del "piano della tutela CEDU" con i diritti di matrice costituzionale, ma non certo collocarlo nè in posizione passiva rispetto all'intervento legislativo non in linea con i canoni convenzionali nè, a maggior ragione, in *stand by* rispetto all'inerzia del legislatore che non si attiva per dare protezione ad un diritto convenzionale.

Sul punto, l'opinione dei Giudici Popović e Gyulumya nel caso *Fabris c. Francia* già ricordato sembra dimostrare, forse meglio di qualunque ulteriore considerazione, non soltanto il ruolo centrale del giudice nazionale nel processo di attuazione delle sentenze della Corte EDU<sup>15</sup> ma, più in generale, quale sia la *potenza protettiva* della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e quanto ancora non compiuto possa dirsi il percorso di avvicinamento italiano alla piena attuazione dei diritti di matrice convenzionale<sup>16</sup>. E non

---

<sup>15</sup> Opinione concorrente del Giudice Popović alla quale ha aderito il Giudice Gyulumya: "...Essendo il quadro legislativo carente, i giudici nazionali avrebbero dovuto applicare retroattivamente Mazurek alla successione della sig.ra M.. Poiché tale successione non era stata chiusa definitivamente, alla data in cui Mazurek è divenuta definitiva e tenuto conto dell'azione di riduzione tempestivamente intentata da un erede avente diritto ad una quota di legittima, il quale era stato però escluso dalla divisione inter vivos, i giudici avrebbero dovuto considerare che Mazurek prevaleva sulle disposizioni transitorie della legge del 2001 e della legge del 1972, dando la precedenza alla Convenzione e riconoscendo al ricorrente il diritto ad una quota di legittima sull'eredità di sua madre".

<sup>16</sup> Opinione Giudici Popović e Gyulumya, cit.: "... la sentenza Fabris riafferma il valore costituzionale delle sentenze della Corte e la competenza di quest'ultima a verificare se uno Stato parte adempia agli obblighi imposti da una delle sentenze della Corte. Tale forza, costantemente rinsaldata dalla prassi della Corte e del Comitato dei Ministri, come dimostrato, non è stata certamente messa in dubbio dalla infelice espressione contenuta nel paragrafo 75 di questa sentenza: «conformemente al loro ordine costituzionale e tenuto conto del

sembra, dunque, essere casuale la circostanza che l'opinione concorrente da ultimo ricordata dedichi particolare attenzione alla posizione espressa dalla Corte costituzionale tedesca e, per quel che qui più direttamente interessa, dal giudice costituzionale italiano (sent. n. 49/2015) laddove mette in discussione l'efficacia della giu-

---

principio di certezza del diritto». Tale formulazione sembra limitare l'obbligo degli Stati parte di dare piena esecuzione alle norme della Convenzione, come interpretate dalla Corte, alla loro «conform[ità] a [l']ordine costituzionale». Se intesa come implicita autorizzazione ad un meccanismo di filtro completo e non restrittivo, a verifica della costituzionalità interna delle sentenze della Corte, tale espressione annienterebbe semplicemente decenni di costruzione del sistema europeo dei diritti dell'uomo, svuoterebbe la Convenzione della sua forza giuridica e confinerebbe la Corte al ruolo di appendice dei giudici costituzionali nazionali. Inoltre, una siffatta lettura assesterrebbe un colpo all'articolo 27 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, in quanto consentirebbe ad uno Stato parte alla Convenzione di invocare le disposizioni della sua legge costituzionale a giustificazione della mancata esecuzione di un trattato. La validità ed efficacia delle sentenze della Corte non dipendono da un fiat dei giudici costituzionali nazionali (Si vedano *Traitement des nationaux polonais et des autres personnes d'origine ou de langue polonaise dans le territoire de Dantzig*, Avis consultatif, 4 février 1932, CPJI, série A/B, n. 44, p. 24 («uno Stato non può invocare dinanzi ad un altro Stato la propria Costituzione allo scopo di sottrarsi agli obblighi imposti dal diritto internazionale ovvero dai vigenti trattati»); *Applicabilité de l'obligation d'arbitrage en vertu de la section 21 de l'accord du 26 juin 1947 relatif au siège de l'Organisation des Nations Unies*, Avis consultatif, Recueil CIJ 1988, pp. 34 et 35; *Dumitru Popescu c. Romania* (n. 2), n. 71525/01, § 103, 26 aprile 2007, e, riguardo l'accettazione di tale tesi dagli Stati parte, si vedano la Risoluzione DH (95) 211 dell'11 settembre 1995, la Risoluzione DH (96) 368 del 26 giugno 1996 e la Risoluzione DH (96) 150 del 15 maggio 1996. La forza prevalente degli obblighi internazionali sul diritto interno, segnatamente il diritto costituzionale, è, a fortiori, ugualmente valida nel campo della legislazione internazionale sui diritti dell'uomo, tenuto conto della natura di questi ultimi, materia non riservata alla competenza interna degli Stati (articolo 2 § 7 della Carta delle Nazioni Unite), e del fatto che i trattati in materia di diritti dell'uomo non si limitano a vincolare gli Stati parte, bensì riconoscono anche i diritti e le libertà dei cittadini sottoposti alla giurisdizione degli Stati parte (articolo 1 della Convenzione). La conclusione è inevitabile: fatto salvo l'articolo 15 della Convenzione, nessuna norma interna, ivi incluse le norme costituzionali, può limitare o pregiudicare i diritti e le libertà riconosciute dalla Convenzione, come da interpretazione della Corte. Nulla impedisce ai giudici interni ed alle corti costituzionali al loro vertice, di fornire un livello superiore di protezione dei diritti e delle libertà individuali (articolo 53); ciò sta ad indicare che le norme contenute nella Convenzione non possono essere messe da parte,

risprudenza della Corte dei diritti dell'uomo e la sua vincolatività nei confronti di tutte le autorità nazionali – e non del solo legislatore<sup>17</sup> –.

In definitiva, al fondo della questione ritorna, ancora una volta, il tema degli effetti dell'inerzia del legislatore interno rispetto a pronunzie della Corte dei diritti umani che hanno riconosciuto deficit sistemici.

---

se non nei casi in cui le norme interne prevedono una miglior tutela dei diritti del ricorrente). Il riferimento alla «conformità all'ordine costituzionale» non è dunque nient'altro che un blando rinvio al principio della salvaguardia dei diritti dell'uomo oggi riconosciuti, previsto dall'articolo 53 della Convenzione. In tale contesto, l'ulteriore riferimento al principio della certezza del diritto non è meno problematico. I giudici interni non possono annullare, limitare o ritardare l'effetto delle sentenze della Corte con la motivazione che esse rappresentano un pericolo per il principio della certezza del diritto. Se potessero farlo, verrebbe loro consentita un'esecuzione selettiva delle sentenze della Corte, con il rischio di trovarsi davanti a quarantasette modalità diverse di esecuzione della stessa sentenza. Pertanto, il riferimento al principio della certezza del diritto, oltre a voler rammentare la motivazione di Marckx (Secondo «il principio di certezza del diritto, necessariamente inerente al diritto della Convenzione», la Corte «può dispensare gli Stati dal mettere in dubbio atti ovvero situazioni giuridiche anteriori a sentenze della Corte che dichiarino la legislazione nazionale incompatibile con la Convenzione» (Marckx, sopra citata, § 58, e Henryk Urban e Ryszard Urban c. Polonia, n. 23614/08, § 65, 30 novembre 2010), costituisce altresì un'ingiunzione ai giudici nazionali a conformarsi rigorosamente e senza alcun margine di apprezzamento alle sentenze della Corte. Qualsiasi comportamento discrezionale da parte dei giudici nazionali nell'esecuzione delle sentenze della Corte rimetterebbe in discussione il principio di certezza del diritto.»

<sup>17</sup> Opinione concorrente Giudici Popović e Gyulumya, cit.: «...*tutti gli organi e i rappresentanti di qualsiasi autorità pubblica dello Stato convenuto, a tutti i livelli della sua organizzazione (nazionale, federale, regionale o locale) (corsivi aggiunti n. d.r.)*, sono direttamente vincolati dalle sentenze della Corte e quindi, per usare la frase coniata dalla Dichiarazione di Brighton, «tutte le leggi e le politiche dovrebbero essere formulate, e tutti i funzionari pubblici dovrebbero esercitare le loro responsabilità, in una maniera tale da dare piena efficacia alla Convenzione.» In questo contesto, poiché la Corte è investita del potere di interpretare ed applicare la Convenzione tramite sentenze definitive e vincolanti (articolo 19 della Convenzione), l'effetto diretto ed erga omnes delle sue sentenze non può essere limitato dagli Stati parte. Solo la Corte stessa può determinare una restrizione degli effetti delle sue sentenze (Sono pertanto *problematiche* (corsivo aggiunto n.d.r.) la sentenza della Corte Costituzionale federale tedesca del 14 ottobre 2004, 2 BvR 1481/04, § 47, e la sentenza della Corte Costituzionale italiana n. 311 del 26 novembre 2009, nella misura in cui ammettono la non applicazione delle sentenze della Corte, totale o parziale, per motivi di incostituzionalità interna...».

Rispetto a tale inerzia, infatti, la risposta dell'ordinamento nazionale, una volta riconosciuta la piena efficacia normativa della CEDU – resa esecutiva in Italia con legge ordinaria fin dall'anno 1955 – e della 'sua' Corte sovranazionale che ne vivifica il significato, è davvero difficile ammettere che, ove non sussista alcun contrasto con i canoni costituzionali, la norma convenzionale non possa direttamente operare nell'ordinamento interno quando il legislatore rimane inerte<sup>18</sup>.

In sostanza, di fronte all'inerzia legislativa il giudice comune non può, parafrasando un passo di Cass. S.U. penali n. 18821/2014, "ignorare o eludere il problema..." ma *deve* sforzarsi di ricondurre la vicenda "...in una dimensione di legittimità, utilizzando spazi di operatività della normativa vigente, che, benché non chiaramente evidenziati, sono in essa impliciti" – p. 7.2. sent. cit. –<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> La questione è stata esaminata da A. Ruggeri in numerosi scritti e, fra questi, specificamente in *Applicazioni e disapplicazioni dirette della CEDU (lineamenti di un "modello" internamente composito)*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), 28 febbraio 2011, spec. par. 2.2: "...Si fa dunque riferimento all'ipotesi che si dia un vuoto legislativo e che esso sia appunto colmato dalla CEDU. A rigore, anzi, il vuoto non c'è, proprio perché c'è la... CEDU, cioè la legge con cui essa è stata recepita in ambito interno. È singolare che molti storcano il muso davanti alla eventualità della applicazione diretta della fonte convenzionale, trascurando tuttavia, per un verso, che essa – come si segnalava – è senza indugio alcuno ammessa con riguardo alla Costituzione e, per un altro e decisivo verso, che la CEDU – non ci si stancherà di ripetere – è pur sempre una "legge" e che i giudici alle leggi stesse sono (esclusivamente) soggetti"; id., *L'interpretazione conforme e la ricerca del "sistema di sistemi" come problema*, in [www.rivista-aic.it](http://www.rivista-aic.it), pag.13 in nota 42; id., *Salvaguardia dei diritti fondamentali ed equilibri istituzionali in un ordinamento "intercostituzionale"*, in [www.diritticomparati.it](http://www.diritticomparati.it), 22 ottobre 2013, e in [www.rivistaaic.it](http://www.rivistaaic.it), 4/2013, spec. al § 2: "... Il quarto ed ultimo caso si ha laddove non si dia l'esistenza di una norma interna e il giudice possa pertanto colmare il vuoto facendo immediato riferimento alla norma convenzionale. Non si capisce infatti la ragione per cui, mentre diffusamente si ammette, quanto meno con riferimento a taluni casi, la possibile (ed anzi doverosa) applicazione diretta della Costituzione, non possa dirsi lo stesso delle Carte internazionali dei diritti (e, segnatamente, della CEDU), tanto più che esse sono rese esecutive con legge (dunque, come si vede, una vera e propria lacuna legislativa in una siffatta circostanza non si ha).".

<sup>19</sup> Secondo la dottrina – P. Pirrone, *L'obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo*, Milano, 2004, 76 ss., 170-171, 234 ss. e passim – gli obblighi individuali o generali di dare esecuzione alle sentenze di condanna gravano sullo Stato nel suo complesso, e quindi anche sui suoi

In questa stessa prospettiva, la Corte di cassazione ha del resto riconosciuto in modo esplicito il dovere del giudice di ricavare dal sistema la regola che «inveri il principio imperativo stabilito con la sentenza di accoglimento» (Cass. n. 8097/15).

Quando il giudice costituzionale fa luogo ad una pronuncia additiva di principio, consegna la sua indicazione contemporaneamente al legislatore perché adotti le regole opportune al fine di attuarla ed al giudice affinché, nel frattempo, possa estrarre dal principio somministrato dalla Corte la regola buona per il caso, considerando altresì il quadro normativo generale esistente (nel caso di specie, l'art. 28 l. adoz. nella parte non intaccata dalla sent. n. 278/2013). A ben vedere il giudice comune sembra autorizzato a far qualcosa che la Corte costituzionale nega a se stessa e cioè produrre una regola con valenza precaria (in attesa dell'intervento del legislatore), mentre la Corte costituzionale ritiene di non potersi spingere oltre la soglia del principio. Del resto, le regole aggiunte dalla Corte sono efficaci *erga omnes*, diversamente da quelle prodotte dal giudice comune la cui efficacia resta circoscritta al caso. Ciò non toglie che la carica d'innovatività (o, diciamo pure, di "normatività") insita nella pronuncia del giudice ha modo ugualmente di spiegarsi (intervenendo il giudice comune sull'i-

---

giudici. V. anche A. Drzemczewski, *Art. 46. Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze*, in *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, a cura di S. Bartole, B. Conforti, G. Raimondi, Cedam, 2001, 690; e G. Raimondi, *Il Consiglio d'Europa e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, II ed., Napoli, 2008, 120. V., pure, G. RAIMONDI, *Effetti del diritto della Convenzione e delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *RIDU* 1998, pp. 422-434; V. SCIARABBA, *Il giudicato e la CEDU: profili di diritto costituzionale, internazionale e comparato*, Padova: Cedam 2012, pp. 1-29; id., *La riapertura del giudicato a seguito di sentenze della Corte di Strasburgo: il ruolo della comparazione*, in *Europeanrights Newsletter*, europeanrights.eu, 2014; R. CAPONI, *Corti europee e giudicati nazionali*, Relazione al XXVII Congresso nazionale dell'associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, "Corti europee e giudici nazionali", Verona, 25-26 settembre 2009; P. PIRRONE, *Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze*, in *Commentario breve alla CEDU*, Cedam 2012, pp. 744-765; G. SORRENTI, *Crisi e tenuta del mito del giudicato nell'impatto con le condanne emesse a Strasburgo*, in *Federalismi. it*, 2015; – D. TEGA, *Il seguito delle sentenze di condanna della Corte dei diritti di Strasburgo: è nato un quarto grado di giudizio?*, in *forumcostituzionale.it*.

stanza di giustizia della parte privata), mentre la decisione della Corte costituzionale, nella circostanza, è obbligata a limitarsi alla mera indicazione del principio<sup>20</sup>.

In questa prospettiva assume estremo rilievo la vicenda all'esame delle S.U.<sup>21</sup>, proprio in relazione alla responsabilità istituzionale della nostra Corte connessa ai compiti disegnati dalle Carte dei diritti e dalla CEDU che proprio le SS.UU., in sede di ricorso nell'interesse della legge ai sensi dell'art. 363 co. 1 cpc, nella recente sentenza n. 23469/16, non hanno mancato di opportunamente delineare.

---

<sup>20</sup> V., volendo, Conti, *Gli effetti delle sentenze della corte dei diritti dell'uomo nell'ordinamento interno*, in Dialogando sui diritti. Corte di Cassazione e CEDU a confronto, Napoli, 2016.

<sup>21</sup> In epoca successiva alla sessione dell'11 novembre 2016 va ricordato che Cass. S.U. 25 gennaio 2017 n. 1946 ha affermato il seguente principio di diritto, nell'interesse della legge: «*In tema di parto anonimo, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte costituzionale, idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna; fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa in séguito all'interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità*».



## ELENCO DEGLI AUTORI

GIOVANNI CANZIO	Primo Presidente Corte di Cassazione
VALERIA PICCONE	Ufficio del Massimario Corte di Cassazione
GIOVANNI AMOROSO	Presidente Sezione Cassazione Direttore dell'Ufficio del Massimario
ROBERTO CHENAL	Giurista Corte Europea Diritti dell'Uomo
ROBERTO GIOVANNI CONTI	Corte di Cassazione
VINCENZO DI CERBO	Presidente titolare della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione
GIOVANNI MAMMONE	Presidente di Sezione della Corte di Cassazione
GUIDO RAIMONDI	Presidente Corte Europea Diritti dell'Uomo
RENATO RORDORF	Presidente Aggiunto Corte di Cassazione
LUCIA TRIA	Consigliere Corte di Cassazione

*Finito di stampare nel mese di settembre 2017*  
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.p.A.